

Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2013, n. 21-6940

Programma per la gestione dei rischi sanitari di responsabilita' civile delle A.S.R.. Definizione degli elementi costitutivi e delle modalita' di gestione del Programma per il biennio 2014-2015.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

La Regione Piemonte promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare l'efficienza e l'economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle Aziende Sanitarie Regionali. A tal fine, sin dal 2005, gestisce, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (legge finanziaria per l'anno 2004), così come modificato dall'articolo 23 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (legge finanziaria per l'anno 2007), dall'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 2010, n. 25 (legge finanziaria per l'anno 2011) e dall'articolo 32 della legge regionale n. 10 del 11 luglio 2011 (disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011), un programma assicurativo che comprende un fondo speciale sostitutivo o integrativo delle polizze assicurative.

Il Programma regionale per la copertura dei rischi di natura sanitaria biennio 2012-2013, così come delineato dalla DGR n. 33-3923 del 29 maggio 2012, di modifica alla D.G.R. n. 55-1362 del 29 dicembre 2010, risulta composto come di seguito delineato:

- ✓ Fondo speciale regionale, costituito sul bilancio regionale per un ammontare stabilito in Euro 26 milioni per ciascuna annualità, destinato al finanziamento degli esborsi che le ASR devono sostenere per il risarcimento dei sinistri di valore compreso tra Euro 5 mila e Euro 500 mila per sinistro, per tutte le casistiche eccetto i sinistri riconducibili ai reparti di ostetricia e ginecologia o a eventi sentinella, come definiti con D.M. 11 dicembre 2009, rispetto ai quali il Fondo interviene per i sinistri di valore compreso tra Euro 5 mila e Euro 1 milione per sinistro;
- ✓ polizza Primary – primo livello assicurativo - a garanzia dei sinistri di valore eccedente Euro 500 mila per sinistro e fino all'ammontare di Euro 5 milioni per sinistro, per tutte le casistiche eccetto i sinistri riconducibili ai reparti di ostetricia e ginecologia o a eventi sentinella per i quali la polizza interviene con franchigia di Euro 1 milione per sinistro e fino all'ammontare di Euro 5 milioni per sinistro;
- ✓ polizza Excess Layer— secondo livello assicurativo – a copertura dei rischi catastrofali, per un massimale complessivo di Euro 15 milioni per sinistro ed Euro 25 milioni per anno assicurativo.

Con deliberazione n. 35-9620 del 15 settembre 2008 la Giunta regionale ha altresì definito, con riferimento alle varie fasi del processo di gestione dei sinistri delle ASR rientranti per valore nei limiti del Fondo, un modello organizzativo che attribuisce la responsabilità gestionale dei sinistri stessi a quattro Comitati di gestione appositamente costituiti nell'ambito delle seguenti Aree di coordinamento sovrazonale: Area sovrazonale TO - Aziende Ospedaliere (comprende: A.O. Città della Salute e della Scienza, A.O. Ordine Mauriziano, A.O.U. S. Luigi Gonzaga); Area sovrazonale TO – Aziende Sanitarie (comprende le AA.SS.LL. TO1, TO2, TO3, TO4 e TO5); Area sovrazonale AT, AL, CN (comprende le AA.SS.LL. AT, AL, CN 1 e CN 2 e le AA.OO. SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria e S. Croce e Carle di Cuneo); Area sovrazonale BI, NO, VC e VCO (comprende le AA.SS.LL. VC, BI, NO, VCO e l'A.O.U. Maggiore della Carità di Novara).

Con deliberazione n. 55-12646 del 23 novembre 2009 la Giunta regionale ha avviato, con decorrenza 1 gennaio 2010, una prima fase di sperimentazione del modello organizzativo-gestionale di cui al sopraccitato provvedimento deliberativo, affidando ai Comitati la responsabilità gestionale

dei sinistri afferenti alle ASR dell'Area sovrazonale di competenza di importo compreso tra Euro 5 mila e Euro 30 mila.

Il modello organizzativo-gestionale di cui trattasi è stato successivamente rivisitato con la D.G.R. n. 55-1362 del 29 dicembre 2010 che ha previsto la costituzione, presso l'Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, di un Comitato Regionale Gestione Sinistri con compiti di:

- coordinamento operativo del programma assicurativo regionale per la gestione dei rischi sanitari;
- monitoraggio periodico del lavoro svolto e supporto professionale amministrativo-legale e medico-legale a favore dei Comitati di Gestione delle Aree di Coordinamento Sovrazonale, allo scopo di garantire il rispetto dei principi di buona pratica liquidatoria;
- formulazione di proposte di linee guida di raccordo e regolamentazione delle procedure di gestione dei sinistri;

visto l'articolo 21, comma 3, della L.R. 9/2004 e s.m.i. che demanda alla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, il compito di individuare: assetto, criteri e modalità di gestione del programma assicurativo, soggetti incaricati della gestione, ammontare del fondo speciale e delle franchigie, quota di spesa sanitaria di competenza di ogni singola ASR da destinare al finanziamento del Fondo;

dato atto che in data 31.12.2013 perverranno a scadenza naturale i contratti per i servizi assicurativi che disciplinano il Programma nella composizione attuale: primo livello assicurativo - polizza "Primary" n. 1858949 stipulata con l'impresa di assicurazioni Lloyd's New Line Group di Londra, con decorrenza 31.12.2010; secondo livello assicurativo - polizza "Excess" n. Z056240 stipulata con l'impresa di assicurazioni Zurich Insurance Company S.a., con decorrenza 31.12.2007 (oggetto di rinnovo ex art. 57, c. 5 lett. b, D.lgs 163/2006 e s.m.i. nell'anno 2010);

ritenuto, in conformità agli obiettivi generali di contenimento dei costi assicurativi e di miglioramento dell'efficienza e dell'economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle Aziende Sanitarie Regionali, di garantire continuità al Programma confermando, anche per il biennio 2014-2015, l'attuale composizione mista: Fondo speciale e due livelli assicurativi previsti, il primo, per garantire i rischi per sinistri di valore eccedente il Fondo e, il secondo, a copertura dei rischi catastrofali;

preso atto delle note del 24.10.2013 prot. n. 0111241 e del 28.11.2013 prot. n. 0124858 dell'AO Città della Salute e della Scienza di Torino, Azienda delegata alla gestione del programma, in cui si rappresenta, con riferimento alla polizza "Primary" n. 1858949 stipulata con l'impresa di assicurazioni Lloyd's New Line Group di Londra, la disponibilità dell'Assicuratore, in conformità alle previsioni di cui al contratto assicurativo in essere, al rinnovo del contratto ex art. 57, comma 5 lett. b), d.lgs. 163/2006 e s.m.i., per il biennio 31.12.2013 - 31.12.2015 alle medesime condizioni tecniche ed economiche vigenti;

preso atto delle considerazioni favorevoli all'opzione proposta dall'Assicuratore formulate dall'Azienda Ospedaliera, anche alla luce dello studio economico sull'andamento dei sinistri del programma elaborato dal Broker Marsh s.p.a.;

rilevata altresì l'esigenza di provvedere all'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per il piazzamento dei rischi sanitari di cui alla polizza "Excess Layer" - secondo livello assicurativo, a

copertura dei rischi catastrofali, per un massimale complessivo di Euro 15 milioni per sinistro ed Euro 25 milioni per anno assicurativo;

ritenuto di affidare senza compenso l'espletamento della procedura di cui trattasi alla Società di Committenza della Regione Piemonte – S.C.R. S.p.A. – istituita con legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i., ad integrazione della D.G.R. n. 14-5011 del 5.12.2012, sulla base di un capitolato tecnico formulato in collaborazione con l'AO Città della Salute e della Scienza di Torino, tenendo conto delle analisi attuariali dei sinistri nella Regione, a decorrere dal 2005, nonché delle specificità del mercato assicurativo della sanità;

ritenuto altresì di affidare all'AO Città della Salute e della Scienza di Torino, in considerazione dell'esperienza maturata, i compiti di seguito individuati:

- stipula e gestione, per conto della Regione Piemonte, dei contratti di assicurazione di cui al Programma, in conformità alla vigente normativa;
- svolgimento delle attività di liquidazione dei sinistri di competenza del Fondo speciale regionale; all'Azienda verranno periodicamente riconosciute, previa rendicontazione, le somme necessarie alla copertura dei costi derivanti dall'attività di liquidazione dei sinistri di competenza del Fondo speciale regionale;
- esternalizzazione, in conformità alla vigente normativa, del servizio di gestione sinistri rientranti per valore nei limiti del Fondo e non affidati alla gestione diretta dei Comitati di gestione dei sinistri costituiti ex DGR n. 35-9620 del 15 settembre 2008;

ritenuto pertanto, alla luce di quanto poc'anzi rilevato, di definire, in continuità alla composizione vigente, i seguenti elementi costitutivi del programma per la gestione dei rischi di responsabilità civile delle ASR biennio 2014-2015:

- Fondo speciale di ammontare stabilito entro il limite massimo di Euro 52 milioni (Euro 26 milioni all'anno); il Fondo è destinato al finanziamento degli esborsi che le ASR dovranno sostenere per il risarcimento dei sinistri di valore compreso tra Euro 5 mila e Euro 500 mila per sinistro (per tutte le casistiche eccetto i sinistri riconducibili ai reparti di ostetricia e ginecologia o a eventi sentinella, come definiti con D.M. 11 dicembre 2009, rispetto ai quali il Fondo interviene per i sinistri di valore compresi tra Euro 5 mila e Euro 1 milione per sinistro);
- due livelli assicurativi previsti, il primo, per garantire i rischi per sinistri di valore eccedente Euro 500 mila per sinistro e fino all'ammontare di Euro 5 milioni per sinistro (per tutte le casistiche eccetto i sinistri riconducibili ai reparti di ostetricia e ginecologia o a eventi sentinella, come definiti con D.M. 11 dicembre 2009, per i quali la polizza interviene con franchigia di Euro 1 milione per sinistro e fino all'ammontare di Euro 5 milioni per sinistro) e, il secondo, a copertura dei rischi catastrofali, per un massimale complessivo di Euro 15 milioni per sinistro ed Euro 25 milioni per anno assicurativo;

ritenuto altresì, allo scopo di consentire una gestione ottimale del programma, di garantire continuità al modello organizzativo-gestionale, delineato con D.G.R. n. 35-9620 del 15 settembre 2008 ed avviato con D.G.R. n. 55-12646 del 23.11.2009, per la definizione dei sinistri che erodono il fondo regionale, prevedendo, a conclusione della prima fase di sperimentazione e preso atto degli esiti positivi della stessa, un ampliamento della competenza dei Comitati di gestione dei sinistri costituiti presso le Aree di Coordinamento sovrazonale con assunzione, da parte degli stessi, della

gestione diretta dei sinistri afferenti alle ASR dell'Area di competenza di importo compreso fra Euro 5 mila e Euro 50 mila per sinistro, con decorrenza 1 gennaio 2014;

rilevato infine che per la definizione degli ulteriori criteri e modalità di gestione del programma assicurativo regionale per il biennio 2014-2015, ed in particolare per la determinazione della quota di spesa sanitaria di competenza di ogni singola ASR da destinare al finanziamento del Fondo regionale, occorre rinviare a successivo provvedimento della Giunta regionale;

dato infine atto che le risorse finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura nelle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente delle ASR stanziata nell'UPB DB20151 del Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2015;

sentita, ai sensi del menzionato articolo 21 comma 3 L.R. 9/2004 e s.m.i., la Commissione consiliare competente in data 12 dicembre 2013;

tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

per le motivazioni in premessa esplicitate:

- di garantire continuità al programma per la copertura dei rischi di natura sanitaria della Regione Piemonte, avviato fin dal 2005, prevedendo, per il biennio 2014-2015, i seguenti elementi costitutivi:

- Fondo speciale di ammontare stabilito entro il limite massimo di Euro 52 milioni (Euro 26 milioni all'anno) destinato al finanziamento degli esborsi che le ASR dovranno sostenere per il risarcimento dei sinistri di valore compreso tra Euro 5 mila e Euro 500 mila per sinistro (per tutte le casistiche eccetto i sinistri riconducibili ai reparti di ostetricia e ginecologia o a eventi sentinella, come definiti con D.M. 11 dicembre 2009, rispetto ai quali il Fondo interviene per i sinistri di valore compresi tra Euro 5 mila e Euro 1 milione per sinistro);

- due livelli assicurativi previsti, il primo – polizza “Primary” -, per garantire i rischi per sinistri di valore eccedente Euro 500 mila per sinistro e fino all'ammontare di Euro 5 milioni per sinistro (per tutte le casistiche eccetto i sinistri riconducibili ai reparti di ostetricia e ginecologia o a eventi sentinella, come definiti con D.M. 11 dicembre 2009, per i quali la polizza interviene con franchigia di Euro 1 milione per sinistro e fino all'ammontare di Euro 5 milioni per sinistro) e, il secondo – polizza “Excess Layer”, a copertura dei rischi catastrofali, per un massimale complessivo di Euro 15 milioni per sinistro ed Euro 25 milioni per anno assicurativo;

- di affidare ad integrazione della D.G.R. n. 14-5011 del 5.12.2012 e senza compenso alla Società di Committenza della Regione Piemonte– S.C.R. S.p.A. – istituita con legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i., il compito di espletare una gara ad evidenza pubblica per il piazzamento dei rischi sanitari di cui alla polizza “Excess Layer” - secondo livello assicurativo, sulla base di un capitolato tecnico formulato in collaborazione con l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, tenendo conto delle analisi attuariali dei sinistri nella Regione, a decorrere dal 2005, nonché delle specificità del mercato assicurativo della sanità;

- di affidare all'AO Città della Salute e della Scienza di Torino, i compiti di seguito individuati:
 - stipula e gestione, per conto della Regione Piemonte, dei contratti di assicurazione di cui al Programma, in conformità alla vigente normativa;
 - svolgimento delle attività di liquidazione dei sinistri di competenza del Fondo speciale regionale; all'Azienda verranno periodicamente riconosciute, previa rendicontazione, le somme necessarie alla copertura dei costi derivanti dall'attività di liquidazione dei sinistri di competenza del Fondo speciale regionale;
 - esternalizzazione, in conformità alla vigente normativa, del servizio di gestione sinistri rientranti per valore nei limiti del Fondo e non affidati alla gestione diretta dei Comitati di gestione dei sinistri costituiti ex DGR n. 35-9620 del 15 settembre 2008.
- di confermare, anche per il biennio 2014-2015, il modello organizzativo-gestionale, delineato con DGR n. 35-9620 del 15 settembre 2008 ed avviato con D.G.R. n. 55-12646 del 23.11.2009, per la definizione dei sinistri ricadenti nei limiti di valore del fondo regionale, prevedendo, ad integrazione e modifica dei precedenti atti deliberativi, l'assunzione, da parte dei Comitati di gestione dei sinistri costituiti presso le Aree di Coordinamento sovrazonale, della responsabilità gestionale dei sinistri afferenti alle ASR dell'Area di competenza di importo compreso fra Euro 5 mila e Euro 50 mila per sinistro, con decorrenza 1 gennaio 2014;
- di rinviare a successivo provvedimento della Giunta regionale la definizione degli ulteriori criteri e modalità di gestione del programma assicurativo regionale per il biennio 2014-2015 e, in particolare, la determinazione della quota di spesa sanitaria di competenza di ogni singola ASR da destinare al finanziamento del Fondo;
- di dare atto che le risorse finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura nelle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente delle ASR stanziata nell'UPB DB20151 del Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2015.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di piena conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)